

STATUTO A.C.A.V. (Associazione Culturale per le Arti Visive)

ART. 1 E' costituita l'Associazione Culturale per le Arti Visive denominata in maniera abbreviata A.C.A.V.. L'associazione è costituita da persone fisiche, non ha scopo di lucro ed è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

ART. 2 L'Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità. E ancora di promuovere la diffusione dell'arte nelle forme di scultura e pittura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito. L'Associazione, allo scopo di meglio perseguire i fini statuari, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini.

ART. 3 La sede dell'Associazione è in Codogno (LO), via Solagna, 6/D.

ART. 4 L'Associazione non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno sempre improntate ed ispirate a questo principio. Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato e l'attività di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per le attività future.

ART. 5 L'Associazione, nel corso degli eventi da essa organizzati, declina ogni responsabilità sulle opere esposte e sul relativo contenuto. Responsabilità che resterà sempre a carico dei singoli espositori.

ART. 6 Sono soci coloro che saranno tesserati dall'Associazione, che verseranno la quota associativa e che sottoscriveranno per presa visione ed accettazione il presente statuto. La qualità di Socio si acquisisce definitivamente dopo sei mesi di prova e su approvazione dell'Assemblea dei soci. Per il recesso dall'Associazione, è necessaria la comunicazione del socio da inoltrarsi tramite lettera raccomandata all'indirizzo dell'Associazione stessa.

ART. 7 La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili, non sono rimborsabili per nessun motivo e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 8 Il socio ha diritto di partecipare alle attività di gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso. Il socio ha il dovere di prestare la propria attività anche per le opere associative collaterali, quali i servizi di preparazione delle mostre, i trasporti, i carichi e gli scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.

ART. 9 I soci sono liberi di partecipare autonomamente ad altri eventi espositivi, senza però utilizzare il nome dell'Associazione se non autorizzati preventivamente dalla stessa. L'autorizzazione deve essere rilasciata in forma scritta dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 L'Assemblea su parere del Consiglio Direttivo, può disporre l'estromissione di soci che si siano resi gravemente inadempienti in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative o disinteressandosi dell'attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa, quali definiti dal presente statuto.

ART. 11 L'Assemblea dei soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota. Essa è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o per richiesta del Consiglio Direttivo